

In questo numero:

AGGIORNAMENTI

- ▶ **Bilancio** – Emanato dall'OIC il documento interpretativo n. 2 in materia di "Contabilizzazione del consolidato e della trasparenza fiscale"... p. 1
- ▶ **Prassi Amministrativa** – Emanata una circolare esplicativa sulle novità della Finanziaria 2006. p. 2
- ▶ **Prassi Amministrativa** – Chiarimenti in tema di tassazione delle rendite finanziarie. p. 3
- ▶ **Prassi Amministrativa** – Conferimento ed assegnazione di azioni non proporzionale p. 3
- ▶ **Diritto societario** – Le imprese sociali p. 4
- ▶ **Intermediari finanziari** – Proroga al 2 maggio dell'obbligo di risposta "online" alle richieste dell'Amministrazione finanziaria. p. 5
- ▶ **Diritto di famiglia** – Patti di famiglia. p. 5
- ▶ **Diritto di famiglia** – Trascrizione di atti di destinazione - Conferma della trascrivibilità del Trust. p. 5
- ▶ **Processo civile** – Riforma dell'arbitrato. p. 6
- ▶ **Procedure esecutive** – Attuazione della riforma delle procedure esecutive. p. 7

28 aprile 2006

AGGIORNAMENTI (febbraio - aprile 2006)

BILANCIO

1. Emanato dall'OIC il documento interpretativo n. 2 in materia di "Contabilizzazione del consolidato e della trasparenza fiscale"

L'Organismo Italiano di Contabilità ha emanato il documento interpretativo n. 2 relativo alla **contabilizzazione** delle **imposte** nell'ambito degli istituti del **Consolidato nazionale** e della **trasparenza fiscale** introdotti dal d.lgs. 12.12.2003 n. 344. Il documento interpretativo in parola si pone l'obiettivo di coordinare gli aspetti normativi relativi alle opzioni citate con la disciplina generale in materia di bilancio, ed in particolare con il Principio contabile n. 25 riguardante la rilevazione contabile delle imposte sul reddito.

- **Consolidato fiscale:** a seguito dell'adesione all'opzione, esclusivamente a fini IRES, emerge per le società rientranti nel perimetro di consolidamento, un'unica base imponibile, risultante dalla somma algebrica dei redditi complessivi delle singole entità calcolati secondo le regole ordinarie, sulla quale viene calcolato – apportando le opportune rettifiche di consolidamento – l'onere fiscale complessivo di gruppo da liquidarsi ad opera della società capogruppo. Il documento in parola, attraverso numerosi esempi pratici, illustra le **modalità di rilevazione contabile** della fiscalità corrente e differita, nonché delle **poste** relative alla **regolamentazione** dei rapporti intercorrenti tra le società aderenti al consolidato fiscale, anche sulla base degli accordi intervenuti tra le stesse società con riferimento alle somme versate e percepite in contropartita di vantaggi e svantaggi derivanti dal regime di tassazione consolidata.

● **Trasparenza fiscale:** a seguito dell'adesione al regime in parola, il **reddito** prodotto dalla società c.d. "trasparente" viene **imputato**, senza procedere alla liquidazione dell'imposta, in capo ai soci, proporzionalmente alla quota di partecipazione ed indipendentemente dall'effettiva percezione del reddito stesso. Il documento interpretativo in parola precisa come ai fini della corretta rappresentazione in bilancio sia necessario **rilevare** nel **conto economico** della società trasparente l'IRES che questa dovrebbe iscrivere in via ordinaria, prescindendo dal fatto che la liquidazione dell'imposta verrà materialmente effettuata *pro quota* dai soci sulla base delle rispettive situazioni soggettive. Il documento interpretativo illustra a tale scopo le **modalità** di **rilevazione** contabile della fiscalità sia in capo alla società trasparente, sia in capo ai soci, nonché delle **poste** relative alla **regolamentazione** dei rapporti intercorrenti tra le parti sulla base di eventuali accordi di trasparenza. Il documento prevede inoltre che nella Nota integrativa siano evidenziati gli effetti derivanti dall'adesione al regime della trasparenza distinguendoli da quelli derivanti dalla fiscalità propria dei soggetti coinvolti.

(OIC – Documento interpretativo n. 2)

(aal)

PRASSI AMMINISTRATIVA

2. Emanata una circolare esplicativa sulle novità della Finanziaria 2006

L'Amministrazione finanziaria ha emanato una circolare che fornisce chiarimenti in merito all'applicazione delle nuove disposizioni fiscali contenute nella l. 23.12.2005, n. 266 ("Legge finanziaria 2006").

I chiarimenti più importanti riguardano i seguenti argomenti.

● **Participation exemption:**

- la quota imponibile della plusvalenza derivante dalla cessione di partecipazioni che beneficiano della "participation exemption" (pari al 5, 9 o 16 % a seconda della data di cessione) **non** è **rateizzabile** nel massimo di 5 esercizi

e quindi partecipa alla formazione dell'imponibile per intero nell'esercizio di cessione, dal momento che la possibilità di rateizzazione si applica solo alle "plusvalenze realizzate diverse da quelle di cui all'art. 87 ..." (par. 5.1.);

- nel caso di cessione di **azienda** che comprende **partecipazioni** l'intera plusvalenza deve essere tassata in modo **unitario**; pertanto non è possibile estrapolare la parte di plusvalenza relativa alle partecipazioni che si qualificano per l'esenzione (ora parziale) di cui alla cd. "participation exemption", con l'effetto che anche ad essa si applicheranno le regole ordinarie di tassazione (par. 5.2.).

● **Ripartizione del costo in caso di scissione:** viene confermato che in caso di scissione di una società il costo fiscale della partecipazione originaria deve essere ripartito dal socio sulle due società risultanti dalla scissione "in proporzione al valore netto contabile del patrimonio trasferito alle beneficiarie e di quello eventualmente rimasto nella scissa" (par. 5.3.).

● **Rivalutazione dei beni:**

- la riapertura della facoltà di rivalutare i beni dell'impresa (cfr. art. 1, c. 469, "Finanziaria 2006") trova applicazione anche in relazione alla possibilità di **riallineare** il **minore** costo **fiscale** dei beni rispetto al **maggior** valore **civilistico** già iscritto in bilancio (par. 6.1.);

- l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione può essere **versata** anche in un'**unica** soluzione, nonostante la norma ne preveda il versamento in tre rate (par. 6.3.);

- in caso di "**affrancamento**", la riserva di rivalutazione, la stessa confluisce tra le riserve di utili ordinariamente distribuibili, con l'effetto che la distribuzione della stessa comporta in capo al socio l'applicazione delle **ordinarie** regole di tassazione previste per i **dividendi** (par. 6.4.); gli **effetti** dell'"affrancamento" sono **immediati** (par. 6.6.); le norme sull'"affrancamento" si applicano solo alla riserva costituita con la rivalutazione di cui alla Finanziaria 2006 e **non** si estendono alle riserve di **precedenti** norme di rivalutazione (par. 6.5.).

● **Ammortamento dell'avviamento per il 2005:** l'aliquota massima di ammortamento dell'avviamento è del **5,56 %** (18 anni) **già** dal **2005**; tale maggior valore previsto dalla Finanziaria 2006 elimina la minore aliquota del 5 % originariamente prevista per il 2005 dall'art. 5-bis del d.l. n. 203/2005 (par. 7.1.).

● **Interessi passivi su immobili "non strumentali":** gli interessi passivi corrisposti da imprese in relazione ad immobili "non strumentali" (tipicamente gli immobili a destinazione **abitativa** che **non** costituiscono oggetto di attività di **compravendita**) **non** sono **deducibili**, siano essi di funzionamento o di finanziamento (par. 7.5.).

● **Società di comodo:** in relazione alle disposizioni sulle cd. "società di comodo", il reddito imponibile **minimo** deve essere raffrontato con il reddito **effettivo**, **incrementando** quest'ultimo i) della quota non imponibile (95 %) dei dividendi percepiti e ii) delle plusvalenze esenti in applicazione della "participation exemption" (ciò in base al principio per il quale la normativa sulle società di comodo "non implica il venir meno delle agevolazioni previste da specifiche disposizioni di legge"); nel contempo **anche** sul valore delle **partecipazioni** ricadenti nella cd. "participation exemption" si applica la percentuale dell'1 % per la determinazione dei ricavi presunti ai fini della verifica dell'operatività e quella dello 0,75 % per la determinazione del reddito minimo (par. 7.10.).

● **Imposta di registro sul valore catastale per gli immobili abitativi:** la disposizione che consente di applicare l'imposta di registro sul valore **catastale** degli immobili compravenduti tra persone **fisiche** pur in presenza di un prezzo superiore convenuto in atto (art. 1, c. 497, Finanziaria 2006) si applica anche all'acquisto **separato** di una o più **pertinenze** di un'abitazione, alla condizione che nell'atto di acquisto risulti la destinazione pertinenziale all'abitazione; la disposizione in esame si applica inoltre **solo** agli immobili **catastalmente** classificati come **abitazione** (parr. 11.1, 11.2.).

(circ. 13.3.2006, n. 10/e)

(cc)

PRASSI AMMINISTRATIVA

3. Chiarimenti in tema di tassazione delle rendite finanziarie

E' stata emanata una circolare esplicativa delle novità in materia di tassazione delle **rendite finanziarie** conseguenti alle modifiche apportate al Tuir dal d.lgs. 18.11.2005, n. 247 (cd "decreto correttivo" – cfr. **Novità fiscali, gennaio 2006**, pag. 9).

La circolare, tra l'altro, tratta:

- dei nuovi criteri di assimilazione fiscale dei titoli e degli strumenti finanziari esteri alle azioni;
- delle modifiche in materia di ritenute alla fonte e di imposte sostitutive sugli utili corrisposti da società residenti in paesi a fiscalità privilegiata;
- delle disposizioni applicabili in caso di plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate che siano state precedute da cessioni di partecipazioni non qualificate.

(circ. 18.1.2006, n. 4/e)

(cc)

PRASSI AMMINISTRATIVA

4. Conferimento ed assegnazione di azioni non proporzionale

L'Amministrazione finanziaria ha fornito alcuni chiarimenti in relazione ad un'operazione di **conferimento in denaro** con assegnazione di azioni **non proporzionale** al valore dei conferimenti eseguiti dai soci.

Sulla base dell'articolo 2346 del Codice Civile, lo statuto di una società per azioni può, infatti, prevedere un criterio di assegnazione delle azioni **non proporzionale** rispetto ai conferimenti, purché il valore dei conferimenti stessi non sia complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale.

L'Agenzia delle entrate, con riferimento alla fattispecie in esame, ha precisato che:

- il **valore** fiscalmente riconosciuto alle azioni relative al conferimento non proporzionale è pari al valore del **conferimento in denaro** effettuato dai singoli soci;
- l'assegnazione di azioni in maniera non proporzionale al conferimento in denaro eseguito **non** comporta, per la parte eccedente il valore del conferimento, l'**emersione** di alcuna **sopravvenienza attiva imponibile**. Trattandosi di conferimento in denaro, l'operazione assume una mera natura "permutativa", inidonea a produrre nuovi valori fiscalmente riconosciuti e quindi, in ultima istanza, materia imponibile in capo ai soggetti coinvolti;
- l'assegnazione ad una **persona fisica** conferente – nel caso in esame l'amministratore delegato della società conferitaria – di azioni in misura non proporzionale al conferimento in denaro eseguito **non** comporta, sulla base delle considerazioni sviluppate al punto precedente, l'emersione di materia imponibile, né può, nel caso specifico, trovare applicazione l'articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del TUIR, ai sensi del quale sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente "le somme ed i valori in genere, percepiti nel periodo d'imposta, anche sottoforma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore". Infatti, stante il divieto di conferimento, nella società per azioni, di opere o servizi, l'eventuale maggior valore delle azioni ricevute rispetto all'entità del conferimento in denaro eseguito dall'amministratore non può in alcun modo configurarsi come remunerazione a fronte di opere o servizi prestati, ma attiene esclusivamente ai rapporti tra soggetto conferente, società conferitaria e gli altri azionisti;
- viene confermata, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 633/72, la **non assoggettabilità** ad IVA dei conferimenti per assenza del presupposto oggettivo.

(ris. 16.2.2006, n. 29/e)

(aal)

DIRITTO SOCIETARIO

5. Le imprese sociali

Lo scorso **2 marzo** è stato **approvato** in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il decreto legislativo - non ancora pubblicato - recante la **disciplina** dell'impresa sociale (in attuazione della legge delega 13.6.2005, n. 118).

Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private:

- che esercitano in **via stabile e principale** un'attività d'impresa al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi di **utilità sociale**, diretta a realizzare finalità di interesse generale (beni e servizi di **utilità sociale** sono quelli prodotti e scambiati in determinati settori, quali l'assistenza sociale, sanitaria, l'istruzione e formazione, la tutela ambientale);
- che destinano **gli utili** e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o **all'incremento** del patrimonio. È **vietata** la loro **distribuzione**, anche indiretta.

Nelle organizzazioni che esercitano un'impresa sociale in cui il **patrimonio** è superiore a **ventimila euro**, la **responsabilità** è **limitata** (salvo quanto già disposto a riguardo dalle norme sulle società).

Peraltro, indipendentemente dall'esercizio dell'attività d'impresa nei suddetti settori, impresa sociale è anche l'organizzazione che esercita attività d'impresa al fine dell'inserimento di **lavoratori svantaggiati e/o disabili** (in base al regolamento comunitario n. 2204/2002), in misura non inferiore al 30% dei lavoratori complessivamente impiegati. Oltre alla tenuta delle scritture contabili previste dal codice civile, l'impresa sociale è obbligata anche alla redazione del **bilancio sociale** (secondo linee guida adottate con apposito decreto ministeriale).

Tra i vantaggi, la possibilità di non rispondere patrimonialmente delle obbligazioni dell'organizzazione qualificata impresa sociale.

(ddc)

INTERMEDIARI FINANZIARI

6. Proroga al 2 maggio dell'obbligo di risposta "online" alle richieste dell'Amministrazione finanziaria

E' stata prorogata al 2 maggio 2006 la data a decorrere dalla quale gli intermediari finanziari sono tenuti a rispondere ad eventuali richieste dell'Amministrazione finanziaria mediante utilizzo di posta elettronica.

A tal fine deve essere comunicato all'Amministrazione un indirizzo di Posta elettronica certificata (Pec) di riferimento. Si ricorda che tale onere riguarda anche le società finanziarie iscritte all'Albo delle imprese finanziarie di cui all'art. 113 del d.lgs. n. 385/1993.

(provv. Ag. entrate 24.2.2006)

(cc)

DIRITTO DI FAMIGLIA

7. Patti di famiglia

E' stata introdotta la possibilità di stipulare un **Patto di famiglia** col quale disciplinare il passaggio di un'azienda o di una società ai futuri eredi dell'imprenditore.

Con questo nuovo istituto si intende dare all'imprenditore la possibilità di programmare e definire per tempo il passaggio del controllo e della gestione della propria azienda, assicurandone la funzionalità e l'unità.

Infatti, per mezzo del Patto di famiglia è possibile trasferire un'azienda oppure una **partecipazione societaria** ad uno o più **discendenti**, anche in deroga ai diritti dei **legittimari** e senza che al momento dell'apertura della successione il trasferimento sia soggetto a "collazione" e "riduzione".

Salvo rinuncia, gli altri legittimari (cioè coloro che non sono destinatari del trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni) devono essere **compensati** in denaro o in natura (dal trasferente o dal beneficiario) per quanto trasferito al soggetto che ha ricevuto l'azienda o la partecipazione.

Il Patto deve essere stipulato per atto **pubblico** ed allo stesso devono partecipare (dando il proprio assenso al suo contenuto) il **coniuge** e **tutti** coloro che risulterebbero **legittimari** se, al momento della stipulazione, si aprisse la successione del soggetto che effettua il trasferimento.

Il Patto può essere impugnato solo per vizio del consenso e nel termine di prescrizione di 1 anno.

In sostanza il Patto di famiglia consente ad un imprenditore di trasferire **definitivamente**, mentre è ancora in vita, un'azienda o una partecipazione societaria ad **uno solo** (o solo ad alcuni) dei propri discendenti (generalmente un figlio), senza che tale trasferimento possa essere contestato dagli **altri** discendenti al momento della futura apertura della successione dell'imprenditore stesso.

Con questo nuovo istituto, in relazione ad aziende ed a partecipazioni societarie viene pertanto derogato al divieto dei patti successori (previsto dal nostro ordinamento), consentendo all'imprenditore di designare l'erede destinato a continuare nell'impresa di famiglia.

Le nuove disposizioni sono in vigore dal **16 marzo 2006**.

(artt. 768-bis – 768 octies c.c., introdotti dalla l. n. 55 del 14 febbraio 2006)

(cc)

DIRITTO DI FAMIGLIA

8. Trascrizione di atti di destinazione - Conferma della trascrivibilità del Trust

Nel codice civile è stata introdotta una nuova disposizione che prevede la **trascrivibilità** di atti di destinazione di beni **immobili** o di beni **mobili** iscritti in **pubblici registri** per la realizzazione di **interessi** meritevoli di **tutela** riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche.

Sono previste le seguenti ulteriori condizioni:

- l'atto di destinazione deve essere stipulato in forma **pubblica**;
- la destinazione può avere durata **non superiore a novanta** anni o alla **vita** della persona fisica beneficiaria;
- la trascrizione ha l'effetto di rendere **opponibile** ai terzi il vincolo di destinazione;
- per la realizzazione degli interessi al cui soddisfacimento è finalizzato il vincolo di destinazione può **agire**, oltre al **conferente**, qualsiasi **interessato** anche durante la vita del conferente stesso;
- i beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati **solo** per la realizzazione del **fine** di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione **solo** per **debiti** contratti per tale scopo.

Questa disposizione, pur non essendo riferita espressamente al *trust* e pur avendo un ambito di applicazione più ampio, consente di **superare** positivamente ogni incertezza in merito alla trascrivibilità ed opponibilità ai terzi dei vincoli di destinazione derivanti dalla istituzione di *trust* e, di conseguenza, alla possibilità di stipulare i cd. *trust interni*. Come noto il *trust* è riconosciuto nell'ordinamento giuridico italiano dall'**1 gennaio 1992** a seguito della ratifica della Convenzione dell'Aja sulla legge applicabile al *trust* (avvenuta con la l. 16 ottobre 1989, n. 364).

Tale istituto rappresenta una soluzione flessibile per la gestione dei patrimoni di famiglia, sia in relazione alle esigenze di passaggio **generazionale**, sia alle esigenze di **protezione** e può rappresentare, tra l'altro, una valida alternativa ai nuovi Patti di famiglia, per i casi non contemplati dagli stessi (si pensi ad esempio alla circostanza che l'istituzione del *trust*, in quanto atto unilaterale, non richiede la partecipazione di tutti i legittimari).

La nuova norma è in vigore dall'**1 marzo 2006**.

(art. 2645-ter c.c., introdotto dall'39-novies del d.l. 30.12.2005, n. 273, convertito dalla l. 23.2.2006, n. 51). (cc)



PROCESSO CIVILE

9. Riforma dell'arbitrato

E' entrato in vigore il decreto legislativo di riforma dell'arbitrato, in attuazione della delega attribuita al governo dalla l. 14.5.2005, n. 80 (cosiddetta legge sulla "competitività"). Come noto, l'**arbitrato** è uno strumento con cui si possono risolvere le controversie civili e commerciali, in alternativa alla via giudiziaria. La sua caratteristica fondamentale è che sono le parti a scegliere i soggetti che decideranno la controversia, vale a dire gli arbitri.

Si può ricorrere all'arbitrato se le parti hanno manifestato questa scelta al momento della redazione del contratto inserendo la clausola arbitrale oppure sottoscrivendo un compromesso arbitrale nel momento stesso in cui la lite è insorta.

L'arbitrato può essere:

- **rituale**: quando, svolgendosi secondo le regole del codice di procedura civile conduce ad una decisione, il lodo rituale, che ha efficacia di sentenza.
 - **irrituale**: quando conduce ad una decisione, il lodo irrituale, che ha natura ed efficacia negoziale.
 - **di diritto**: quando gli arbitri decidono secondo le norme di un certo ordinamento giuridico.
 - **di equità**: quando gli arbitri decidono non in base alle norme di un determinato ordinamento giuridico ma secondo criteri equitativi.
 - **amministrato**: quando il procedimento si svolge sotto il controllo di una determinata istituzione, in base ad un regolamento da questa predisposto.
 - **ad hoc**: quando il procedimento è direttamente disciplinato dalle parti nella loro convenzione arbitrale (clausola/compromesso), senza il riferimento ad una istituzione arbitrale.
- La riforma è finalizzata a modernizzare l'istituto, adeguandolo anche ai modelli stranieri, in modo da agevolare l'utilizzazione e favorire una maggiore rapidità nella soluzione delle controversie tra gli operatori economici. Le modifiche devono essere tenute in considerazione anche al fine di adeguatamente riformulare le clausole arbitrali generalmente utilizzate nella prassi contrattuale. Le principali novità introdotte dalla riforma sono le seguenti:
- è stata eliminata la norma che sottoponeva il compromesso alle "*disposizioni che regolano la validità dei contratti eccedenti l'ordinaria amministrazione*"; la scelta arbitrale

dunque, non è più un atto eccedente l'ordinaria amministrazione anche se è ancora considerata una clausola vessatoria se inserita nelle condizioni contrattuali predisposte unilateralmente da una parte (art. 807 c.p.c.);

- è prevista la possibilità che le parti stipulino una convenzione arbitrale avente ad oggetto le "*controversie future relative ad uno o più rapporti non contrattuali determinati*"; anche per i rapporti **extracontrattuali** viene quindi espressamente prevista la possibilità di ricorrere all'arbitrato non solo per mezzo del compromesso (quando la controversia è già insorta), ma anche a mezzo di apposita convenzione arbitrale **preventiva**, analogamente a quanto avviene con la clausola compromissoria nei rapporti contrattuali (art. 808 bis c.p.c.);
- viene stabilito il principio per cui l'arbitrato deve sempre considerarsi **rituale** a meno che le parti non abbiano stabilito espressamente e per **iscritto** che la controversia sia definita mediante "*determinazione contrattuale*" (art. 808-ter c.p.c.);
- viene innalzato da 180 a 240 giorni il termine per la pronuncia del lodo ed introdotta la previsione secondo cui il **termine** può essere prorogato anche dal Presidente del Tribunale su istanza di parte o degli arbitri (art. 820 c.p.c.);
- viene definitivamente chiarito che "*il lodo ha dalla data della sua ultima sottoscrizione gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria*" (art. 824 bis c.p.c.);

Il provvedimento contiene inoltre disposizioni di modifica del processo di fronte alla Corte di cassazione. A questo proposito è stato previsto, tra l'altro, che se una **sezione semplice** della Corte ritiene di non condividere un principio di diritto già enunciato dalle **sezioni unite**, la prima deve **rimettere** la decisione del ricorso alle sezioni unite, con ordinanza motivata (art. 374 c.p.c.).

La nuova disposizione è finalizzata ad assicurare una certa **uniformità** delle decisioni giurisprudenziali, attribuendo valore vincolante ai precedenti giurisprudenziali delle sezioni unite. Il provvedimento in discorso è in vigore dal **2 marzo 2006** (per talune modifiche sono tuttavia previste entrate in vigore particolari).

(d.lgs. 2.2.2006, n. 40)

(cc)



PROCEDURE ESECUTIVE

10. Attuazione della riforma delle procedure esecutive

A partire dall'1.3.2006 sono entrate in vigore numerose **innovazioni** e **modifiche** al **processo esecutivo** al fine di accelerarne e snellirne il decorso.

Si segnalano in sintesi le **novità più rilevanti**, rinviando, per il resto, al contenuto delle singole norme del codice di procedura civile oggetto di modifica ed integrazione (artt. 474 e ss. c.p.c.);

- gli **avvisi di vendita** relativi a beni immobili o mobili registrati di valore superiore a 25.000 euro devono essere inseriti in appositi **siti internet**, almeno **45 giorni prima** del termine per la presentazione delle offerte o della data della vendita. Detto termine dovrà essere rispettato anche per il caso di pubblicazione sui quotidiani e per ogni altra forma di pubblicità che il Giudice potrà disporre (art. 490 c.p.c.);
- la **conversione del pignoramento** può essere chiesta dal debitore, a pena d'inammissibilità, solo prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione ex art. 569 c.p.c., con una **rateizzazione** elevata da 9 a **18 mesi** (art. 495 c.p.c.);
- l'ufficiale giudiziario, nell'ambito del pignoramento, deve scegliere le **cose di più facile e pronta realizzazione** e deve effettuare la stima al presumibile valore di realizzo (art. 517 c.p.c.);
- l'ufficiale giudiziario deve nominare un **esperto stimatore** se lo ritiene necessario e comunque se lo richiede il creditore; quest'ultimo, se ritiene che il valore di realizzo dei beni indicato dall'ufficiale giudiziario sia inferiore, può chiedere al giudice l'**integrazione del pignoramento** (art. 518 c.p.c.);
- è stato previsto che il verbale di pignoramento sia completato da **rappresentazione fotografica** o **ripresa audiovisiva** (art. 518 c.p.c.);
- se lo richiede il creditore, la **custodia dei beni pignorati** deve essere affidata ad un soggetto diverso dal debitore (art. 520);
- le cose pignorate devono essere **trasportate** presso il deposito dell'**istituto vendite giudiziarie** entro 30 giorni dal deposito dell'istanza di vendita ad eccezione di quelle difficilmente trasportabili (art. 521 c.p.c.);
- per la vendita all'incanto è previsto, nel caso d'**incanto deserto**, la **riduzione del prezzo** nella misura di un **quinto**

anziché la vendita senza prezzo minimo (artt. 532 e 358);

- l'**impignorabilità** degli strumenti per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere non può essere invocata dai **debitori** costituiti in **forma societaria** e in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro (art. 515 c.p.c.);
- è stato fissato in **120 giorni** il termine per il deposito della **documentazione ipocatastale previsto** dall'art. 567 c.p.c.. Tale termine decorre dal deposito dell'istanza di vendita e può essere prorogato di ulteriori 120 giorni, per una volta sola e per giustificati motivi;
- l'**offerta di acquisto** deve essere presentata in **busta chiusa** all'esterno della quale non deve esservi annotato alcunché mentre sarà cura del cancelliere ricevente procedere alle eventuali annotazioni. All'interno della busta dovrà essere **inserita la cauzione** e la **dichiarazione d'offerta** redatta in bollo (art. 571 c.p.c.);
- è stato **abolito il versamento**, in sede di presentazione delle offerte, dell'**importo per le spese di procedura**; l'offerente deve versare la sola cauzione che, in caso di ven-

dita con incanto, non potrà essere superiore al decimo del prezzo a base d'asta (art. 580 c.p.c.);

- l'**offerta dopo l'incanto** deve risultare **superiore di un quinto** anziché di un sesto, deve essere accompagnata da una **cauzione pari al doppio** di quella stabilita nell'ordinanza di vendita e deve essere **depositata** entro il termine perentorio di **10 giorni** dall'incanto con le modalità della busta chiusa prescritta dall'art. 571 (art. 584 c.p.c.);
- nel caso di **omessa partecipazione all'incanto** senza documentato e giustificato motivo, è stato previsto che all'offerente vengano **restituiti solo i 9/10** della **cauzione** prestata (art. 580 c.p.c.);
- nel caso di **omessa partecipazione alla gara** indetta a seguito di offerte **dopo l'incanto** senza documentato e giustificato motivo, il Giudice pronuncerà a carico degli offerenti la **perdita dell'intera cauzione** che è pari al doppio di quella stabilita nell'ordinanza di vendita (art. 584 c.p.c.).

(art. 2, co. 3, d.l. n. 14.3.2005, n. 35, convertito dalla l. 14.5.2005, n. 80 e successive modifiche; l. 24.2.2006 n. 52) (II)

FANTOZZI & ASSOCIATI
STUDIO LEGALE TRIBUTARIO

Novità Fiscali

AGGIORNAMENTI E APPROFONDIMENTI

www.fantozzieassociati.com**Roma**

Via Sicilia, 66 - 00187 ROMA

Tel. +39 06 4200611 - Fax +39 06 42011976 - studiorm@fantozzieassociati.it**Milano**

Via Privata Maria Teresa, 11 - 20123 MILANO

Tel. +39 02 7260591 - Fax +39 02 72605950 - studiomi@fantozzieassociati.it**Bologna**

Via Farini, 10 - 40124 BOLOGNA

Tel. +39 051 27771 - Fax +39 051 277733 - studiobo@fantozzieassociati.it**Lugano**

Via P. Lucchini, 7 - 6900 LUGANO (CH)

Tel. +41 (0)91 9119860 - Fax +41 (0)91 9119865 - studioch@fantozzieassociati.com

La presente comunicazione non ha carattere esaustivo ed è redatta al fine di fornire una selezione di novità in materia fiscale e societaria per i contribuenti che esercitano attività d'impresa. Le disposizioni riguardanti categorie di contribuenti e tipologie di attività particolari non sono considerate. Le considerazioni svolte non possono essere complete. L'applicazione a casi concreti richiede pertanto l'esame della fattispecie e la verifica delle disposizioni ulteriormente applicabili.